



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
CONSEIL DE LA VALLEE
AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE
AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

**COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE**

N. 183

2/2014

Infoleg n.2

A cura di ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di legge statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della struttura Affari Legislativi.

Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla struttura

Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- *toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- *les lois des autres Régions;*
- *les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- *les projets de lois nationaux;*
- *les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrines" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.

Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la structure

Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 14 febbraio 2014, n. 2

DISCIPLINA DELLE ELEZIONI PROVINCIALI E MODIFICA ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2012 CONCERNENTE LE CENTRALI DI COMMITTENZA.

B.U. n. 8 del 19 febbraio 2014

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=2&fx=lex&db=DBC>

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

P.L. n. 16 presentata il 25 febbraio 2014

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI. ISTITUZIONE DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES E SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE.

Perron Ego, Restano Claudio, Follien David, La Torre Leonardo, Peaquin Bertolin Marilena, Borrello Stefano, Lanièce André

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 11

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/1/UE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 93/109/CE RELATIVAMENTE A TALUNE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ELEGGIBILITA' ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO PER I CITTADINI DELL'UNIONE CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DI CUI NON SONO CITTADINI.

GU n. 45 del 24 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-24&atto.codiceRedazionale=14G00020&elenco30giorni=false

Progetti di legge statale

Senato della Repubblica

D.L. 1310 presentato l'11 febbraio 2014

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE RELATIVE AL BICAMERALISMO E ALLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE TRA LO STATO E LE REGIONI.

Giorgio Tonini, Valeria Fedeli, Francesco Palermo, Daniele Gaetano Borioli, Aldo Di Biagio, Emma Fattorini, Pietro Ichino, **Albert Laniece (aggiunge firma in data 11 marzo 2014)**, Alessandro Maran, Francesca Puglisi

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Marche

L.R. 17 febbraio 2014, n. 1

DISCIPLINA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE.

B.U. n. 21 del 27 febbraio 2014

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1822

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 9

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145, RECANTE INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO «DESTINAZIONE ITALIA», PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE ELETTRICHE E DEL GAS, PER LA RIDUZIONE DEI PREMI RC-AUTO, PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHE' MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED EXPO 2015.

GU n. 43 del 21 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-21&atto.codiceRedazionale=14G00023&elenco30giorni=false

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 13

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2013, N. 149, RECANTE ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO, DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITA' DEI PARTITI E DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRECTA IN LORO FAVORE.

GU n. 47 del 26 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-26&atto.codiceRedazionale=14G00024&elenco30giorni=false

LEGGE 27 febbraio 2014, n. 15

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

GU n. 49 del 28 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-28&atto.codiceRedazionale=14G00026&elenco30giorni=false

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 27 FEBBRAIO 2014, N. 15, RECANTE: «PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.».

GU n. 49 del 28 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-28&atto.codiceRedazionale=14A01661&elenco30giorni=false

Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture

DETERMINA 15 gennaio 2014

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 48 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163. (DETERMINA N. 1).**

GU n. 34 dell'11 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-11&atto.codiceRedazionale=14A00928&elenco30giorni=false

ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Campania

L.R. 24 gennaio 2014, n. 5

**RIORDINO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN
CAMPANIA.**

B.U. n. 7 del 27 gennaio 2014

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_2005.pdf

Lazio

L.R. 26 febbraio 2014, n. 2

SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.

B.U. n. 17 del 27 febbraio 2014

Liguria

L.R. 24 febbraio 2014, n. 1

NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.

B.U. n. 2 del 26 febbraio 2014

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-02-24:1&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 15 presentato il 25 febbraio 2014

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIEGO DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2005, N. 29 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESISTENZA TRA COLTURE TRANSGENICHE, CONVENZIONALI E BIOLOGICHE).

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 6 febbraio 2014, n. 6

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 2013, N. 136, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI ED A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INTERESSATE.

GU n. 32 dell'8 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-08&atto.codiceRedazionale=14G00013&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 2013, N. 136, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 6 FEBBRAIO 2014, N. 6, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI ED A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INTERESSATE.».

GU n. 32 dell'8 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-08&atto.codiceRedazionale=14A00744&elenco30giorni=false

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Lombardia

L.R. 19 febbraio 2014, n. 11

**IMPRESA LOMBARDIA: PER LA LIBERTÀ DI IMPRESA, IL LAVORO E LA
COMPETITIVITÀ.**

B.U. n. 8 del 20 febbraio 2014

[http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002014021900011&view=sh
owdoc&iddoc=lr002014021900011&selnode=lr002014021900011](http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002014021900011&view=showdoc&iddoc=lr002014021900011&selnode=lr002014021900011)

SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 14 febbraio 2014, n. 1

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL TRATTAMENTO E IL CONTRASTO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE CORRELATE.

B.U. n. 8 del 19 febbraio 2014

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=1&fx=lex&db=DBC>

Molise

L.R. 10 febbraio 2014, n. 5

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE.

B.U. n. 3 del 15 febbraio 2014

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/31AE72CBF1411571C1257C860035C293?OpenDocument>

Puglia

L.R. 12 febbraio 2014, n. 2

**MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FARMACI E DEI PREPARATI GALENICI
MAGISTRALI A BASE DI CANNABINOIDI PER FINALITÀ TERAPEUTICHE.**

B.U. n. 21 del 17 febbraio 2014

[http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-222-IX/\\$File/LR%202-2014.pdf?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-222-IX/$File/LR%202-2014.pdf?OpenElement)

Sicilia

L.R. 24 febbraio 2014, n. 7

PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN AMBITO SANITARIO.

Gazz. Uff. Reg. n. 9 del 28 febbraio 2014

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 10

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 146, RECANTE MISURE URGENTI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E DI RIDUZIONE CONTROLLATA DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA.

GU n. 43 del 21 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-21&atto.codiceRedazionale=14G00022&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/51/UE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/109/CE DEL CONSIGLIO PER ESTENDERNE L'AMBITO DI APPLICAZIONE AI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

GU n. 45 del 24 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-24&atto.codiceRedazionale=14G00021&elenco30giorni=false

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 5 dicembre 2013

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SULLE «LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE BANCHE DEL LATTE UMANO DONATO NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'ALLATTAMENTO AL SENO».

GU n.32 dell'8 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-08&atto.codiceRedazionale=14A00730&elenco30giorni=false

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 gennaio 2014, n. 3

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 gennaio 2014 (della Provincia Autonoma di Trento). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti in materia di IMU e di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici - Previsione che le risorse destinate ai comuni della Provincia di Trento per compensare il minore gettito dell'IMU sulla finanza come derivante dall'applicazione del comma 1, sono attribuite direttamente ai comuni stessi, anziche' alla Provincia - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Provincia

autonoma di Trento - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza. - Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, art. 2-bis, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 25, 16, 75, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti in materia di IMU e di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici - Rimborso ai comuni del minor gettito IMU mediante minori accantonamenti - Mancata previsione dell'assegnazione delle corrispondenti risorse direttamente alla Provincia autonoma di Trento - Mancata qualificazione di dette risorse in termini corrispondenti alla qualificazione calcolata per i rimanenti comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza. - Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, art. 3, comma 2-bis. - Costituzione, artt. 3 e 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 25, 16, 75, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

G.U. Corte Costituzionale n. 7 del 5 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-05&atto.codiceRedazionale=014C0008

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 gennaio 2014, n. 4

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 gennaio 2014 (della Provincia autonoma di Trento). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Riduzione della spesa per studi e incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione - Ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento a titolo cautelativo, qualora la disposizione impugnata sia direttamente ad essa applicabile - Denunciata introduzione unilaterale di un'ulteriore misura di coordinamento finanziario (rispetto a quella gia' stabilita dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010) - Violazione del principio dell'accordo tra Stato e Province autonome in materia finanziaria - Violazione delle competenze provinciali in riferimento agli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e alle funzioni di coordinamento degli enti pubblici locali - Denunciata previsione di una norma avente contenuto dettagliato - Lesione della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Lesione dell'autonomia organizzativa e di spesa della Provincia - Violazione della competenza concorrente in materia di finanza locale. - Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 1, comma 5. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, primo comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 16, 79, 80, 81, 103 e 104; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 17, 18 e 19. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle

finanze dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge impugnato, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate - Ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento a titolo cautelativo, qualora la disposizione impugnata sia direttamente ad essa applicabile - Denunciata illegittimità costituzionale della norma impugnata in via consequenziale a fronte della previsione di un controllo sul rispetto di un vincolo di cui si è denunciata la incostituzionalità - Denunciata introduzione unilaterale a carico della Provincia di controlli ad opera di organi ministeriali statali - Compromissione del sistema dei rapporti tra Stato e Provincia come delineato dalle norme statutarie e di attuazione - Lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Irragionevolezza. - Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 1, comma 8. - Costituzione, artt. 3, 117, commi terzo e quarto, e 119, primo comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, titolo VI, in particolare art. 79, comma quarto, artt. 87 e 88; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Disposizioni in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego - Ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento a titolo cautelativo, qualora la disposizione impugnata sia direttamente ad essa applicabile - Denunciata violazione

dell'autonomia legislativa della Provincia in materia organizzativa - Lesione dell'autonomia amministrativa, nonché dell'autonomia di spesa della Provincia - Violazione della competenza concorrente in materia di finanza locale - Denunciata previsione di una norma avente contenuto dettagliato - Contrasto con il divieto di fonti secondarie statali nelle materie provinciali, nelle quali i limiti alla competenza provinciale non possono essere posti da un atto sub-legislativo quale il d.P.C.m. richiamato. - Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 4, comma 10. - Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, 119, primo comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 16, 79, 80 e 81; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

G.U. Corte Costituzionale n. 8 del 12 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-12&atto.codiceRedazionale=14C00009

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 gennaio 2014, n. 2

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 29 gennaio 2014 (dalla Regione Piemonte). Corte dei conti - Sezione giurisdizionale centrale di Appello della Corte dei conti - Ordine ai capigruppi del Consiglio regionale in carica negli esercizi finanziari 2003-2008 di presentare presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, i conti giudiziari relativi alla gestione dei contributi ricevuti per l'attività dei gruppi stessi - Denunciata violazione del principio di autonomia legislativa ed istituzionale regionale, nonché dell'autonomia statutaria del consiglio

regionale e dei gruppi consiliari - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esorbitanza dei poteri della Corte dei conti - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Piemonte - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti del potere di ordinare il deposito del conto giudiziale da parte dei capigruppi del Consiglio regionale e di celebrare il giudizio di conto e conseguentemente di annullare il decreto emanato in data 8 novembre 2013, n. 14, dal Presidente della III sez. giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione Piemonte. - Decreto della Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale Centrale d'Appello, 8 novembre 2013, n. 14. - Costituzione, artt. 5, 97, 103, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e 123. G.U. Corte Costituzionale n. 9 del 19 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-19&atto.codiceRedazionale=14C00025

SENTENZA 10 - 11 febbraio 2014, n. 22

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Enti locali - Funzioni fondamentali dei Comuni - Gestione associata delle funzioni fondamentali - Unione di comuni montani. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 19, commi 1, 3 e 4. -

G.U. Corte Costituzionale n. 9 del 19 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-19&atto.codiceRedazionale=T-140022

SENTENZA 10 - 13 febbraio 2014, n. 23

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Finanza regionale - Misure volte al contenimento della spesa - Sanzioni a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti richiesti - Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5. -

G.U. Corte Costituzionale n. 9 del 19 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-19&atto.codiceRedazionale=T-140023

SENTENZA 10 - 13 febbraio 2014, n. 26

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Misure finalizzate alla crescita economica - Deduzioni IRES, IRPEF ed IRAP. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, artt. 1, commi da 1 ad 8, e 2, commi 1 e 2. -

G.U. Corte Costituzionale n. 9 del 19 febbraio 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-19&atto.codiceRedazionale=T-140026

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 20 febbraio 2014, n. 828 (sulla presentazione delle offerte economiche e sulle procedure negoziate senza pubblicazione del bando).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201304848/Provvedimenti/201400828_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 20 febbraio 2014, n. 781 (sulla trattativa privata e sull'annullamento d'ufficio).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201205353/Provvedimenti/201400781_11.XML

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 10 febbraio 2014, n. 69 (sull'equiparazione dei dipendenti dell'ARS al personale del Senato).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Giustizia%20Amministrativa/Sezione%201/2000/200001267/Provvedimenti/201400069_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 14 febbraio 2014, n. 727 (sullo scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201306855/Provvedimenti/201400727_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 11 febbraio 2014, n. 661 (sulla valutazione delle offerte in forma numerica).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200006200/Provvedimenti/201400661_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 20 febbraio 2014, n. 790 (sulla responsabilità precontrattuale della P.A.).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2013/201305879/Provvedimenti/201400790_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 17 febbraio 2014, n. 755 (sulla rinnovazione delle elezioni regionali in Piemonte).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201400556/Provvedimenti/201400755_23.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 17 febbraio 2014, n. 736 (sul requisito della moralità professionale delle imprese).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200907747/Provvedimenti/201400736_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 14 febbraio 2014, n. 730 (sulla sospensione dalla carica di Consigliere comunale prevista dalla cosiddetta legge Severino).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201309388/Provvedimenti/201400730_23.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 13 febbraio 2014, n. 715 (sulla autenticazione delle firme nelle competizioni elettorali).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201307318/Provvedimenti/201400715_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 6 febbraio 2014, n. 583 (sul falso innocuo nelle gare e ricorso incidentale escludente).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201304930/Provvedimenti/201400583_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 3 febbraio 2014, n. 8 (sulla conservazione della documentazione di gara e sulla verifica facoltativa delle offerte anomale).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2011/201105312/Provvedimenti/201400008_11.X
ML

TAR LOMBARDIA - MILANO, sentenza 14 febbraio 2014, n. 482 (sulle quote rosa: no ad una riserva del 50%).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2012/201202427/Provvedimenti/201400482_01.XML

PARTE III

DOTTRINA

Associazione italiana dei Costituzionalisti

L'INCERTA SORTE DELL'AUTONOMIA PARLAMENTARE.

Mario Midiri

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Midiri.pdf

L'ENTE REGIONALE FRA MITOLOGIA FEDERALE E REALTÀ COSTITUZIONALE.

Gino Scaccia

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Scaccia.pdf

RAGIONANDO SUI POSSIBILI SVILUPPI DEI RAPPORTI TRA LE CORTI EUROPEE E I GIUDICI NAZIONALI (CON SPECIFICO RIGUARDO ALL'ADESIONE DELL' UNIONE ALLA CEDU E ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROT. 16).

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Ruggeri%20%282400%2Btf%29_0.pdf

Antonio Ruggeri

ATTI POLITICI E PRINCIPIO DI GIUSTIZIA ABILITÀ DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI.

Luca Buscema

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Buscema.pdf

SULLA OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Anna Maria Nico

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Nico.pdf

Federalismi.it

N. 3-4/2014

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO VS DIRITTO ALLA SALUTE: IL RIMEDIO NELL'APPROCCIO PRECAUZIONALE.

Tiziana Fortuna

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24086&dpath=document&dfile=04022014205446.pdf&content=Inquinamento+elettromagnetico++vs.+diritto+alla+salute:++il+rimedio+nell%E2%80%99approccio+precauzionale+-+stato+-+dottrina+-+>

LA ROTTURA DELLA COSTITUZIONE NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE. SVILUPPI RECENTI IN TEMA DI REVISIONE COSTITUZIONALE IN BELGIO.

Gabriele Conti

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24089&dpath=document&dfile=04022014121344.pdf&content=La+rottura+della+Costituzione+nel+rispetto+della+Costituzione.++Sviluppi+recenti+in+tema+di+revisione+costituzionale+in+Belgio+-+stati+europei+-+dottrina+-+>

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA RELAZIONE DI FINE LEGISLATURA REGIONALE E DEL C.D. "FALLIMENTO POLITICO" DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA: DALLA CONSULTA UN CAVEAT PER IL GOVERNO E UN (IMPLICITO) SUGGERIMENTO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI (NOTA A MARGINE DI CORTE COST. N. 219 DEL 2013).

Matteo De Nes

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24090&dpath=document&dfile=04022014121554.pdf&content=Illegittimit%C3%A0+costituzionale+della+relazione+di+fine+legislatura+regionale+e+del+c.d.+%E2%80%9Cfallimento+politico%E2%80%9D+del+Presidente+della+Giunta.+-+stato+-+dottrina+-+>

SUI PIÙ EVIDENTI PROFILI DI POSSIBILE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL D.D.L. AS N. 1212 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI).

Marcello Cecchetti

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24049&dpath=document&dfile=28012014104011.pdf&content=Sui+pi%C3%B9+evidenti+profili+di+possibile+illegittimit%C3%A0+costituzionale+del+d.d.l.+AS+n.+1212+%28Disposizioni+sulle+Citt%C3%A0+metropolitane,+sulle+Province,+sulle+unioni+e+fusioni+di+Comuni%29+-+stato+-+dottrina+-+>

L'INIZIATIVA POPOLARE SVIZZERA "CONTRO L'IMMIGRAZIONE DI MASSA". QUALCHE CONSIDERAZIONE NON DEL TUTTO "A CALDO".

Sergio Gerotto

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24217&dpath=document&dfile=18022014235504.pdf&content=L%E2%80%99iniziativa+popolare+svizzera+%E2%80%9Ccontro+l%E2%80%99immigrazione+di+massa%E2%80%9D.+Qualche+considerazione+non+del+tutto+%E2%80%9Ca+caldo%E2%80%9D+-+stato+-+dottrina+-+>

PER UN NUOVO BICAMERALISMO, TRA ESIGENZE DI SISTEMA E PROBLEMI RELATIVI AL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO.

Simone Pajno

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24189&dpath=document&dfile=11022014154849.pdf&content=Per+un+nuovo+bicameralismo,+tra+esigenze+di+sistema+e+problemi+relativi+al+procedimento+legislativo+-+stato+-+dottrina+-+>

LA VIA ITALIANA ALLA TRASPARENZA PUBBLICA: IL DIRITTO DI INFORMAZIONE INDIFFERENZIATO E IL RUOLO PROATTIVO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Paolo Canaparo

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=24228&dpath=document&dfile=18022014233405.pdf&content=La+via+italiana+alla+trasparenza+pubblica:+il+diritto+di+informazione+indifferenziato+e+il+ruolo+proattivo+delle+pubbliche+amministrazioni+-+stato+-+dottrina+-+>

SERVIZIO STUDI DEL SENATO

DOSSIER: - Testo a fronte

I Senati nelle Costituzioni di Belgio, Francia, Germania e Spagna

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00749740.pdf>

DOSSIER: - Senati in un flash

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00749672.pdf>

PARTE IV
SEGNALAZIONI

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 6 febbraio 2014

La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

1. Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

PARERE RESO

2. Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE, nonché del Regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.

PARERE RESO

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014

La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 6 febbraio 2014

APPROVATO

1) Accordo sul documento recante: “Linee guida regionali sulla piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani”.

ACCORDO SANCITO

2) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

PARERE RESO

3) Deliberazione concernente le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

DELIBERAZIONE ASSUNTA

- 4) Acquisizione della designazione di tre rappresentanti supplenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in seno alla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”, ai sensi dell’art.6, comma 2, del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

- 5) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali”.

SANCITA INTESA

- 6) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l’istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate.

PARERE RESO

7) Acquisizione delle designazioni di quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome in seno al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare “Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare” di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

8) Acquisizione delle designazioni di rappresentanti delle Regioni e Province autonome in seno al Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale presso il Ministero della salute, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 e dell’articolo 2 del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

9) Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, n.181/2011/CE, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

PARERE RESO

10) Intesa sulla modifica dell’Accordo Multiregionale per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell’ambito del Programma Operativo 2007-2013.

SANCITA INTESA

11) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus*

(Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) nel territorio della Repubblica italiana-Recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE”.

PARERE RESO

12) Acquisizione della designazione per la sostituzione di un rappresentante regionale nel Comitato di coordinamento del Piano di settore Florovivaistico.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

13) Acquisizione della designazione per la sostituzione di un rappresentante regionale nell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

14) Parere sullo schema di circolare del Ministero dell’economia e delle finanze applicativa dell’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 in materia di equilibrio strutturale del bilancio regionale.

PARERE RESO

15) Intesa sulla nuova proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2013.

SANCITA INTESA

16) Intesa sulla nuova proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2013.

SANCITA INTESA

17) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2013.

SANCITO ACCORDO

18) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) di ripartizione delle forme premiali anni 2012 e 2013.

SANCITA INTESA

19) Acquisizione della designazione di due componenti per il rinnovo dell'Osservatorio del libro e la lettura, di cui di cui all'art. 7, comma 2, lett. h) del D.P.R. 25 gennaio 2010, n.34.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

20) Acquisizione della designazione di un componente per il rinnovo del Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura, di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

21) Acquisizione della designazione di un componente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Centro per il libro e la lettura, di cui all'art. 5, comma 1, lett. g) del D.P.R. 25 gennaio 2010, n.34.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

22) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni".

SANCITA INTESA

23) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009".

SANCITA INTESA

Seduta della Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014

La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con l'esito indicato:

Approvazione dei verbali delle sedute del 21 novembre e del 5 dicembre 2013.

APPROVATI

1) Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica.

SANCITO ACCORDO

2) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la costituzione dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 6 della legge dell'11 gennaio 1996, n. 23 e della struttura tecnica di supporto.

SANCITA INTESA

3) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto del Fondo per l'attività

delle consigliere e dei consiglieri di parità ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - annualità 2013.

PARERE RESO

4) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2012 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2001/629/GAI.

PARERE RESO

5) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE".

PARERE RESO

6) Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

PARERE RESO

7) Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti

locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (A.S. 1215).

PARERE RESO

8) Parere sulla conferma dell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle Dogane al Dott. Giuseppe Peleggi, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

PARERE RESO

9) Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, concernente la modifica dell'intesa sancita con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011 ed atto rep. n. 99/CU del 13 ottobre 2011, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale

SANCITA INTESA

10) Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulle modalità volte a prevenire l'avvio delle procedure di infrazione comunitaria nel settore del trasporto pubblico locale.

SANCITA INTESA

11) Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica.

SANCITA INTESA

12) Parere sul disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma del Codice della nautica da diporto.”

PARERE RESO

13) Delibera della Conferenza Unificata che individua la Regione Abruzzo quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi.

DELIBERAZIONE ASSUNTA

14) Intesa sullo schema di Direttiva recante "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio".

SANCITA INTESA

15) Parere sullo schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

PARERE RESO

16) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

PARERE RESO

17) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

PARERE RESO

18) Parere sul disegno di legge di conversione del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, concernente disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali, nonché a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

PARERE RESO

19) Acquisizione delle designazioni, in sostituzione, dei rappresentanti della Conferenza Unificata in seno al Comitato Paritetico Stato-Regioni-Enti locali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

20) Acquisizione delle designazioni di otto rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali designati dalla Conferenza Unificata in seno al Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività - SPC -, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

21) Approvazione del calendario della Conferenza Unificata per il periodo febbraio - luglio 2014.
APPROVATO

22) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante misure in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

PARERE RESO

Seduta della Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014

La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con l'esito indicato:

Approvazione del verbale della seduta del 6 febbraio 2014

APPROVATO

1) Acquisizione della designazione di quattro rappresentanti della Conferenza Unificata, in seno alla Commissione per le Adozioni Internazionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) del D.P.R. 8 giugno 2007, n.108.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

2) Acquisizione della designazione relativa alla sostituzione, da parte della Conferenza delle Regioni, di uno dei propri rappresentanti, in seno all'Assemblea del Nuovo Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del DPCM 10 marzo 2009, n. 43 – Richiesta di sostituzione di un rappresentante regionale.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

3) Intesa sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

RINVIO

4) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, recante la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti delle Amministrazioni locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

SANCITA INTESA

5) Intesa sul documento recante "Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2014" del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

SANCITA INTESA

6) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dell'articolo 13, comma 2 quater, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98".

PARERE RESO

7) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, recante recepimento della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013 recante modifica dell'allegato I alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

PARERE RESO

8) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore dell'Acquario Le Navi di Cattolica (Rimini), ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

PARERE RESO

9) Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014.

SANCITA INTESA

10) Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2014.

SANCITA INTESA

11) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante l'anticipazione tra le Regioni a Statuto ordinario dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

RINVIO

12) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

PARERE RESO

P. non iscritto
all'o.d.g

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sulle modalità di erogazione del contributo di cui al decreto di riparto delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

SANCITO ACCORDO

NICOLA NIGLIO* e STEFANO VITI**

Il principio del concorso pubblico e le sue deroghe

(Alcune riflessioni su una materia di grande attualità anche alla luce della giurisprudenza costituzionale)

SOMMARIO: 1. Una tematica di grande attualità. 2. Il quadro di riferimento. 3. I principi generali in materia di reclutamento nella P.A. 4. Le deroghe al principio del concorso pubblico: a) L'avviamento tramite le liste di collocamento; b) Le categorie protette. 5. Le ulteriori deroghe al principio del concorso pubblico: i concorsi riservati e le pronunce della Consulta: a) Le procedure selettive riservate interne e miste; b) Gli inquadramenti in sanatoria. 6. La sequenza degenerativa in atto presso la Pubblica Amministrazione. 7. Un caso nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza della Corte Costituzionale del 30 luglio 2012 n. 212. 8. Considerazioni finali.

1. Una tematica di grande attualità.

La materia concernente l'accesso alla pubblica amministrazione è delicata, complessa e di grande attualità, non foss'altro che per i reiterati "assalti al fortino" del concorso pubblico lanciati, segnatamente, da numerose amministrazioni regionali e dei conseguenti interventi della Corte Costituzionale.

La disciplina relativa alle procedure concorsuali e selettive finalizzate alle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni costituisce, pertanto, una sorta di cartina di tornasole per comprendere il livello di trasparenza, di imparzialità, di efficienza e, più in generale, del grado di buona amministrazione applicata alle azioni ed alle condotte che le medesime amministrazioni, tramite i propri amministratori, sono tenute a realizzare in un ordinamento e sistema democratico, quale è quello esistente nel nostro Paese (1).

La scelta dei criteri di selezione per reclutare il personale nella P.A. si presta spesso a forti critiche e polemiche da parte dell'opinione pubblica, soprattutto nei casi in cui gli stessi criteri risultino fortemente discriminanti, squilibrati e fondati sull'arbitrio; ciò in quanto tale materia impatta fortemente con il rispetto di uno dei principi fondamentali vigenti in una moderna democrazia, cioè quello di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost., che impone di assicurare "eguaglianza di trattamento quando eguali siano le condizioni soggettive e oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione".

Un comportamento della P.A. orientato al rispetto delle regole della trasparenza e del merito e dei principi generali di eguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialità rappresenta un elemento decisivo e fondamentale per la conquista della credibilità da parte delle medesime istituzioni pubbliche e della fiducia della collettività verso i pubblici poteri. Spesso tale

credibilità e fiducia per le medesime istituzioni sono compromesse quando, con particolare riguardo all'argomento in esame, vengono stravolte le regole dell'imparzialità e della buona amministrazione su cui si dovrebbe fondare l'azione pubblica. Forme indiscriminate, arbitrarie ed illegittime di assunzione di personale presso le amministrazioni (come, ad esempio, le assunzioni dirette nominative in assenza di selezione), prescindendo e non tenendo conto del rispetto di qualsiasi regola e principio che sono alla base della predetta materia, è fonte di grave responsabilità per gli amministratori, nonchè causa di grave danno all'immagine dell' amministrazione.

Al riguardo va osservato come in questi ultimi dieci anni (cioè a dire a far data dalla riforma del titolo V della Costituzione) si sia assistito ad un preoccupante incremento dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni anche in materia di procedure per l'assunzione di personale.

Parimenti, le manovre finanziarie succedutesi in questi ultimi anni e, segnatamente, la riduzione dei trasferimenti alle regioni, hanno alimentato, soprattutto nell'ultimo quinquennio, un preoccupante contenzioso tra Stato e Regioni tale da spingere il Governo a varare una specifica normativa costituita, ad esempio, dall'articolo 16 del decreto legge n. 98/2011, secondo cui le assunzioni giudicate illegittime dalla Corte Costituzionale sono da ritenersi nulle (2).

2. Il quadro di riferimento.

La scelta di avviare una procedura concorsuale per il reclutamento di personale rientra nel più ampio esercizio del potere organizzativo-gestionale della P.A. ed è sottoposta alle regole ed ai vincoli stabiliti dalla disciplina pubblicistica.

Non trovano, dunque, applicazione al riguardo le regole privatistico-civilistiche deputate, viceversa, a regolare ed a governare lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Ciò non è privo di conseguenze, segnatamente in punto di determinazione della giurisdizione.

Ed infatti, mentre le controversie aventi ad oggetto un rapporto di impiego pubblico sono attribuite al giudice ordinario (art. 63 d. Lgs. 165 del 2001, a mente del quale "*restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*"), le controversie relative agli atti delle procedure selettive, siccome espressione dei poteri organizzativo - gestionali della pubblica amministrazione datrice di lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudizio amministrativo, la cui cognizione si estende a tutte le controversie che comunque investano le varie fasi del procedimento, dalla emanazione del bando alla approvazione della graduatoria definitiva.

La materia dell'accesso alla pubblica amministrazione trova il suo principale fondamento nei principi contenuti negli artt. 3, 51, 97 e 98 della Costituzione Italiana, secondo cui in un ordinamento democratico – fondato sulla distinzione tra politica ed amministrazione – il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica ed obiettiva dei più capaci, resta lo strumento migliore per la provvista dei soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione (3).

Dunque, sulla base di detti principi, l'esame e la valorizzazione del merito devono restare indipendenti da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei concorrenti ed è possibile consentire che determinate deroghe a tali principi siano ammissibili solo nei limiti derivanti da particolari situazioni giustificatrici e segnati dall'esigenza di garantire egualmente, sotto altro profilo, i principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di buon andamento.

Ad esempio, l'esistenza di norme di legge che prevedono in modo ingiustificato ed irragionevole, nell'ambito delle procedure di reclutamento nella pubblica amministrazione, una riserva integrale dei posti in favore del personale dipendente già in servizio ovvero di soggetti che siano in possesso di determinati requisiti sono da ritenersi in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost. in quanto violano il principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante concorso pubblico.

Tali principi trovano applicazione non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche agli altri enti non ricompresi nell'articolo 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, quali, ad esempio, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, le altre società a totale partecipazione pubblica o di controllo (4), nonché gli enti privati (5).

Le pronunce sempre più frequenti del giudice costituzionale, con le quali vengono dichiarate illegittime disposizioni di legge ritenute in contrasto con i principi costituzionali, e i sempre più frequenti episodi di abuso e corruzione e di ripetute violazioni della normativa di settore che suscitano la critica e la condanna dell'opinione pubblica, rappresentano gravi e preoccupanti esempi di condotte volte ad aggirare la legislazione e ad attivare procedure che gli stessi amministratori spesso pongono in essere per salvaguardare finalità ed interessi particolari, ponendosi in netto contrasto con il rispetto dei principi generali su cui si fonda una moderna democrazia.

Di seguito si tenterà di fare il punto della situazione riguardo alla problematica relativa ai casi di deroga al principio del concorso pubblico, partendo dall'analisi della giurisprudenza costituzionale di quest'ultimi anni che sintetizza gli orientamenti e le tesi prevalenti in materia, costituendo un'importante linea guida per l'azione e la condotta delle pubbliche amministrazioni e dei suoi amministratori.

3. I principi generali in materia di reclutamento nella P.A..

Le sentenze della Consulta emanate nel corso di questi ultimi anni in materia di assunzione dei pubblici dipendenti affrontano, in prevalenza le **seguenti e principali tematiche**:

- **le deroghe e le eccezioni al principio del concorso pubblico**

Come è noto, la materia delle assunzioni di personale è riconducibile in quella dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali che rientra nella competenza residuale ed esclusiva delle medesime Regioni, di cui all'art. 117, comma quarto, Cost.;

- **i casi in cui le stesse eccezioni possono essere ritenute legittime in quanto funzionali al buon andamento**

dell'amministrazione, siccome motivate dall'esistenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Prima di affrontare le due distinte questioni è necessario chiarire la nozione di concorso pubblico.

Rientrano nella **nozione di "concorso pubblico" e di "procedura concorsuale nella P.A."** - di competenza del giudice amministrativo - cui fa richiamo l'art. 63, comma 4, del D.L.vo n. 165/2001, vuoi **la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, vuoi tutte le sequenze procedimentali, aperte a soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi, caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, da effettuarsi in base al possesso di titoli predeterminati dal bando o a mezzo di prove rivelatrici del livello di preparazione culturale e/o di idoneità ed esperienza professionale dei candidati (6).**

In tutte le procedure concorsuali, che costituiscono – lo si ribadisce - momento di espressione e di esercizio del potere di organizzazione riconosciuto all'amministrazione (art. 5 del D.L.vo n. 165/2001), la finalità è e dovrebbe sempre essere, quella di scegliere i candidati migliori e più idonei in base a giudizi tecnici, applicati secondo la regola generale della *par condicio*.

Va osservato, come detto anche nel settore privato la giurisprudenza ordinaria si è orientata da diversi anni nel senso dell'applicazione di concetti "*parapubblicistici*", seppure riportati nell'ambito delle clausole generali di correttezza e di buona fede ex artt. 1175 e 1375 del Cod. Civ. Infatti, una consolidata giurisprudenza civile (7) ha spesso affermato che nel caso in cui un datore di lavoro privato abbia indetto una procedura selettiva e non abbia adempiuto al dovere di imparzialità e del rispetto del principio di correttezza di buona fede canonizzati negli articoli 1175 e 1375 cod. civ., da dimostrare mediante apposita motivazione: "..... **il prestatore di lavoro può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la**

ripetizione delle operazioni concorsuali e della valutazione, nonché l'azione di risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 1218 cod. Civ.".

L'estensione della tutela risarcitoria varia, potendo anche consistere nel ristoro del pregiudizio subito anche della sola possibilità (chance) di esito favorevole del cimento concorsuale per il lavoratore.

Ciò detto, considerato che i pubblici uffici sono regolati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione, la regola del pubblico concorso intanto può essere derogata, in quanto:

- **sia delimitata in modo rigoroso;**
- **sia giustificata da peculiari, ragionevoli e straordinarie esigenze di interesse pubblico; - sia, infine, funzionale alle esigenze di buon andamento dell'Amministrazione.**

Il principio di imparzialità vuole che si persegua in egual misura sia l'interesse pubblico alla scelta del candidato più meritevole, sia l'interesse individuale del candidato a non essere svantaggiato a causa della parzialità dell'organo chiamato a selezionare (8). Per cui, in senso negativo, l'imparzialità della pubblica amministrazione concerne la sua organizzazione e consiste nella non discriminazione dei soggetti coinvolti nell'azione amministrativa. In senso attivo, il principio di imparzialità si esplica in riferimento all'attività della pubblica amministrazione, che deve perseguire i propri obiettivi in maniera imparziale, traducendo sul piano amministrativo il generale principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Il principio di buon andamento vuole, invece, che la procedura concorsuale sia idonea, in termini di efficacia e di efficienza, al raggiungimento del risultato e cioè diretta a selezionare il personale più tecnicamente capace a ricoprire l'ufficio cui verrà destinato.

L'efficienza della pubblica amministrazione è determinata dal rapporto intercorrente tra i risultati raggiunti dall'azione amministrativa e la quantità delle risorse impiegate. L'efficacia dell'azione amministrativa concerne, invece, la capacità di conseguire gli obiettivi che si erano preventivamente fissati.

Ciò posto, poichè la natura comparativa e aperta della procedura concorsuale è elemento essenziale del concorso pubblico, procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il "carattere pubblico" del concorso. Tale principio, anche se in precedenza espresso con riferimento a procedure riservate a soggetti già appartenenti all'amministrazione, vale anche quando la riserva integrale dei posti operi nei confronti di un limitato gruppo di soggetti estranei ad essa, giacché pure in questo caso risulta violata quella natura "aperta" della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico.

L'art. 97, 3° comma, della Costituzione (secondo cui, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso»), prevede che la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche

amministrazioni è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. Il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi dell'eguaglianza e della ragionevolezza, dell'efficienza e dell'imparzialità.

Pertanto, una deroga che costituisce l'eccezione al principio del concorso pubblico è da ritenersi legittima solo se funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione e cioè rispettosa di quei valori e principi costituzionali finalizzati al miglior perseguimento degli interessi pubblici, generali e specifici, rimessi alla cura della P.A.. I criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, su cui si deve fondare l'azione amministrativa rappresentano, quindi, valori formali e sostanziali della stessa ma anche valori finali in quanto indicano il modo più efficace per il soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Detti criteri e valori sono ribaditi da specifiche disposizioni di legge, tra cui l'articolo 35, comma 3, del D.L.vo n. 165/2001 (9).

Per le amministrazioni locali, l'articolo 91, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni prevede che: "*gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.....*".

4. Le deroghe al principio del concorso pubblico.

In questa sede è possibile distinguere le eccezioni alla regola concorsuale consentite e non consentite dall'articolo 97 Cost.

L'articolo 97, comma 1 Cost., nello stabilire la regola concorsuale per l'accesso al pubblico impiego, ne ammette contestualmente la possibilità di deroga con il riferimento ai diversi: "*... casi stabiliti dalla legge*".

Detta eccezione al principio non assoluto del pubblico concorso, seppur consentita quale riconoscimento di una determinata sfera discrezionale riconosciuta dalla Costituzione al legislatore in tema di accesso agli impieghi pubblici, trova i seguenti limiti generali più volte ribaditi dalla dottrina (10):

1) *l'azione amministrativa deve mirare al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico* il quale implica che l'amministrazione, nell'attivazione delle procedure selettive, sia in grado di scegliere i migliori e chi dimostri convenientemente la propria attitudine a svolgere le funzioni richieste ovvero, nel caso di progressioni interne di carriera, la valutazione congrua e razionale dell'attività pregressa. Pertanto, i sistemi diversi che il legislatore è autorizzato a prefigurare rispetto alla regola del pubblico concorso, devono essere congrui e ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere ed all'interesse pubblico da soddisfare;

2) *l'azione amministrativa deve mirare al rispetto della causa e della funzione specifica del potere amministrativo riconosciuto*. Se il potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione di emanare un bando pubblico viene esercitato per una causa e funzione diversa, come, ad esempio, quella diretta a limitare la massima partecipazione dei candidati prevedendo particolari requisiti non congrui ed irragionevoli rispetto alla professionalità da selezionare e da acquisire, allora il suo esercizio è illegittimo in quanto viziato per eccesso di potere per sviamento del provvedimento emanato;

3) *l'azione amministrativa deve rispettare i principi di trasparenza e di imparzialità* che richiedono da parte dell'amministrazione la garanzia della *par condicio* tra tutti coloro che aspirano a collocarsi nella posizione utile ai fini della assunzione, nonché la fissazioni di regole di procedure chiare che evitino ogni favoritismo. Sarebbe quindi viziato un provvedimento che favorisse un candidato a danno di altri per eccesso di potere per disparità di trattamento o per manifesta ingiustizia.

Pertanto, le deroghe al principio del concorso pubblico sono ammissibili se non si pongono in contrasto con i suindicati principi e limiti. Nel nostro ordinamento sono previste e consentite specifiche eccezioni alla regola del concorso pubblico, costituite dalle c.d.

assunzioni non concorsuali. Non rientrano, infatti, nel novero delle procedure concorsuali, ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo, solo le assunzioni dirette, le procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere poichè titolari di riserva o iscritti in apposita lista, le assunzioni obbligatorie, l'avviamento attraverso liste di collocamento, etc., essendo tali ipotesi caratterizzate dalla mancanza di una comparazione finalizzata alla compilazione di una graduatoria, che rappresenta, invece, la nota caratteristica del concorso per l'accesso all'impiego.

a) L'avviamento tramite le liste di collocamento.

Un primo esempio è costituito dall'articolo 35, comma 1, lett. b) del D.Lvo. n. 165/2001 concernente l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, quale forma alternativa alle "*procedure selettive di tipo concorsuali*" indicate nella lett. a) del medesimo comma, per l'assunzione dei dipendenti pubblici, realizzata mediante le *procedure selettive di tipo non concorsuale e non comparativo* per il reclutamento delle qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Al riguardo, il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche, ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di una selezione tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 (10).

La principale giustificazione di detta forma di deroga al principio del concorso pubblico consiste nell'assolvimento delle funzioni di governo e controllo del mercato della mano d'opera affidate ad una singola pubblica amministrazione per la realizzazione dei valori costituzionali della promozione e tutela del diritto al lavoro; ma anche nella possibilità di risolversi in

un procedimento amministrativo che assicura, da un lato, l'imparzialità e la trasparenza - prevedendo infatti una graduatoria redatta in base a criteri predeterminati e pubblicità delle richieste numeriche di avviamento - e, dall'altro, il buon andamento, attraverso l'avviamento degli aspiranti al lavoro a prove selettive e di idoneità professionale anche se non comparative svolte dall'amministrazione ricevente.

b) Le categorie protette.

Altro esempio concerne la normativa in materia di assunzioni dei soggetti appartenenti alle categorie protette presso la P.A.. La pubblica amministrazione è, infatti, obbligata a tenere alle proprie dipendenze un certo numero di lavoratori disabili. Anche in questo caso, per i profili e le posizioni professionali per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, la procedura di reclutamento prevista è quella dell'avviamento a selezione, mediante chiamata numerica tramite il ricorso alle liste di collocamento, dei disoccupati individuati dagli uffici del lavoro, ai sensi dell'art. 35, D.Lvo n. 165/2001 e della legge n. 68/99 (11).

Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. La principale giustificazione di detta forma di deroga al principio del concorso pubblico è quella di assolvere un attivo impegno politico-amministrativo volto ad assicurare la dignità degli individui "svantaggiati" ai quali la Costituzione riconosce il diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'articolo 38, comma 3, della Costituzione consente un regime di favore nei confronti dei disabili, derogando al principio di uguaglianza e buon andamento degli uffici pubblici previsti dagli articoli 3 e 97 Cost., solo per favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, consentendo, unicamente per quanto riguarda il diritto al lavoro, la precedenza/prevalenza del principio di solidarietà rispetto a quello di uguaglianza e di merito (12).

Il collocamento dei disabili tende a trasformarsi in collocamento mirato a tener conto delle reali capacità del lavoratore ma anche delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare.

5. Le ulteriori deroghe al principio del concorso pubblico: i concorsi riservati e le pronunce della Consulta.

Le ulteriori deroghe al principio del concorso pubblico riguardano le procedure selettive non indirizzate alla generalità dei soggetti in possesso di determinati requisiti, bensì rivolte a categorie limitate e predeterminate per la seguente duplice finalità:

- 1) agevolare esclusivamente il personale di ruolo già in servizio presso la medesima amministrazione (i c.d.

concorsi interni). Trattasi dei casi di procedure selettive riservate al personale interno (procedure selettive di progressione di tipo verticale, oppure i concorsi interni riservati esclusivamente al personale di ruolo e non di ruolo, per esempio con rapporto a tempo determinato). In tale contesto, per le finalità di funzionalità delle strutture pubbliche, la P.A. può avvalersi di professionalità già sperimentate e non reperibili all'esterno o all'interno dell'ente mediante una procedura concorsuale pubblica (rientrano tra le procedure in discorso anche le c.d. procedure selettive miste cioè quelle riservate per una quota percentuale predeterminata dei posti messi a concorso al personale già dipendente della medesima amministrazione). Un esempio è costituito da quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni secondo cui: "gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente";

2) avviare una sanatoria dei rapporti precari, la c.d. stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato ovvero di altra tipologia di rapporti, prescindendo da qualsiasi procedura selettiva.

Le suddette problematiche verranno evidenziate riflettendo su alcuni casi di normative emanate dalle regioni nella materia di che trattasi e che hanno formato oggetto di valutazione e di giudizio della Consulta.

a) Le procedure selettive riservate interne e miste.

L'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche afferma che le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche avvengono con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno e siano conformi ai principi di imparzialità, di economicità e di trasparenza. L'inciso viene interpretato in dottrina nel senso di ritenere che il principio del concorso pubblico aperto agli esterni non costituisce più la regola di carattere generale, essendo possibile coprire una parte dei posti vacanti sulla base del fabbisogno effettivo dichiarato ed effettivo, anche mediante il ricorso a procedure selettive interne .

La citata disposizione, dunque, non esclude la possibilità di prevedere, nell'ambito delle procedure di reclutamento riserve di posti in favore dei dipendenti interni dell'amministrazione.

Detta normativa, tuttavia, è stata spesso letta ed applicata in modo molto estensiva e spesso ai limiti della legittimità, favorendo la preoccupante prassi della regolarizzazione ex post di rapporti di lavoro precari, nonché progressioni interne di carriera e professionali riservate a pubblici dipendenti al fine di venire incontro alle aspettative di determinate categorie di personale. Detta prassi applicativa si è risolta in un aggiramento dei principi costituzionali in materia, arrecando un evidente *vulnus* all'assetto delle fonti in materia di lavoro (13).

La complessa problematica concernente la legittimità dei concorsi pubblici interni e riservati a determinate categorie di dipendenti dell'amministrazione (oggetto di numerosi interventi sia del legislatore nazionale che delle regioni) ha dato luogo a

molteplici interventi (anche della Corte Costituzionale) con l'intento di arginare la tendenza ad una sin troppo disinvolta deroga della regola del pubblico concorso enunciata dal terzo comma dell'art. 97 Cost. e dei citati principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

In tale ambito, gli interventi della Consulta nel corso degli ultimi anni sono stati molteplici e molto chiari nel ribadire che se una norma di legge prevede, per i posti messi a concorso, una riserva integrale in favore dei dipendenti già in servizio, ovvero di determinate categorie di personale, contraddice il carattere aperto della selezione, che rappresenta un elemento essenziale del concorso pubblico e il suo difetto costituisce lesione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In particolare, nella sentenza n. 354/2010, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 59, comma 3, della legge della Regione Puglia del 4 agosto 2004, n. 14, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La fattispecie oggetto di scrutinio dinanzi al giudice remittente era costituita da due procedure selettive indette dalla regione Puglia emanate negli anni 1998 e 1999, per la copertura di 482 posti di VIII qualifica funzionale e di n. 381 posti di VII qualifica funzionale interamente riservate agli impiegati regionali inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore, conformemente a quanto allora previsto da due specifiche disposizioni legislative regionali (15).

Il TAR della Puglia aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative regionali sottese allo svolgimento delle predette procedure, risolta dalla Consulta con pronuncia di incostituzionalità (16).

Il TAR della Puglia, con diverse sentenze adottate nel 2004 (17), aveva dunque annullato le procedure concorsuali indette sulla base delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime, specificando, che «la copertura dei posti [...] disponibili [...] alla data di indizione dei concorsi non poteva avvenire attraverso un reclutamento soltanto interno e che la Regione, nell'indire una nuova procedura concorsuale avrebbe dovuto operare ora per allora, avendo a riferimento non solo i posti vacanti ad una certa data, ma anche la disciplina normativa che allora regolava lo status dei dipendenti regionali».

La Regione Puglia, tuttavia, con le disposizioni oggetto di scrutinio nel giudizio concluso con la citata sentenza della Consulta, aveva di fatto operato una sanatoria delle procedure svolte in attuazione dei bandi annullati dal TAR a seguito delle decisioni della sentenza della Consulta 373/2002, facendo salvi «gli esiti delle procedure di progressione verticale effettuate» in base ai predetti bandi, ancorché annullati dal giudice amministrativo.

La Consulta, pertanto, ha riaffermato il principio secondo cui i bandi di concorso con la riserva limitata al 50% dei posti messi a concorso, in favore del personale della qualifica immediatamente inferiore doveva ritenersi non irragionevole e non lesiva del precetto costituzionale e che pertanto la Regione aveva l'obbligo di procedere, «ora per allora», a bandire concorsi aperti agli esterni, sia pure prevedendo la prefata quota di riserva per gli interni. Senonché, ad avviso della Consulta, la possibilità per la Regione di adempiere al predetto obbligo, risultava rimasta preclusa dalla sopravvenuta «sanatoria» operata dalla

disposizione legislativa censurata, che, pertanto, doveva ritenersi illegittima per violazione dei principi costituzionali in materia di accesso alla pubblica amministrazione.

In sostanza, la pubblica amministrazione, nel bandire i concorsi, deve prestare ossequio ai principi costituzionali, giusta i quali l'accesso agli impieghi pubblici ha luogo di regola per pubblico concorso.

E tale principio risulta violato tutte volte che l'Amministrazione, in difetto di ragioni specifiche ed eccezionali esigenze e ragioni giustificatrici ricorre ai "concorsi interni e/o riservati", limitando il novero degli aspiranti, conculcando, specularmente, non solo il diritto (in attesa di espansione) del cittadino, aspirante al pubblico impiego, ma lo stesso interesse della P.A. a che le procedure di reclutamento, proprio a cagione della più ampia partecipazione possibile, possano perseguire il fine di scegliere dei migliori sotteso allo svolgimento di ogni concorso.

La predetta sentenza conferma, dunque, la tesi, giusta la quale, per selezioni che assicurino "l'adeguato accesso dall'esterno" si intende che le amministrazioni sono tenute a coprire i posti vacanti di organico, tenuto anche conto degli effettivi fabbisogni di personale, riservando una quota ragionevole e congrua, corrispondente ad almeno il cinquanta per cento delle vacanze di organico, in favore del personale dipendente interno alle medesime (18).

Questo orientamento è stato recepito dalla c.d. riforma Brunetta. Infatti, l'articolo 62 comma 1-bis del decreto legislativo n. 150/2009 nel modificare l'art. 52 del D.L.vo n. 165/2001, ha abrogato il sistema delle progressioni di carriera tra le aree professionali in quanto le stesse, dal 1 gennaio 2010 avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. L'entrata in vigore di detta disciplina, secondo una recente sentenza della Corte dei conti (19) ha di fatto abrogato tutta la normativa vigente ritenuta incompatibile; ad esempio l'articolo 91 T.U.E.L., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente. In un'altra sentenza (sentenza n. 100/2010) la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16, nella parte in cui prevedeva: « è fatto obbligo alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della Campania di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, licenziate e posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell'accreditamento conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia ».

Secondo il giudice delle leggi, tale disposizione, contrasta con gli artt. 3, primo comma, 51 e 97, primo e terzo comma, Cost., prevedendo un concorso riservato al di fuori dei casi in cui esso è da ritenersi ammissibile. La Corte costituzionale afferma che per ritenere costituzionalmente legittime norme che prevedono concorsi riservati nel campo del pubblico impiego, è in ogni caso necessario, affinché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., che l'area delle eccezioni alla regola sancita dal suo primo comma sia delimitata in modo rigoroso (20). In particolare, poichè la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il "carattere pubblico" del concorso (21). Tale

principio, anche se in precedenza espresso con riferimento a procedure riservate a soggetti già appartenenti all'amministrazione, vale anche quando la riserva integrale dei posti operi nei confronti di un limitato gruppo di soggetti estranei ad essa, giacché pure in questo caso risulta violata quella natura "aperta" della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico.

In un'altra sentenza (22) il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «*Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)*», che riconosce la possibilità di bandire concorsi pubblici riservati - nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni - per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della stessa legge. Tale disposizione regionale, nel consentire l'indizione di un concorso riservato ad una specifica categoria di soggetti per un numero di posti pari alla metà di quelli previsti nella programmazione triennale delle assunzioni lascia aperta la possibilità di indire concorsi interamente riservati e non prevede espressamente che la quota dei posti restante formerà oggetto di una procedura pubblica non riservata. Anche in questo caso, la Consulta ha affermato che le disposizioni che prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall'esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari, straordinarie ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, funzionali alle esigenze di buon andamento dell'Amministrazione, prevedono soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all'art. 97, terzo comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione che esso assicura.

La medesima motivazione sta alla base di quanto affermato in un altro giudizio (23), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, 2° comma, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, secondo cui «*Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni, a persone esterne all'amministrazione regionale*».

Tale disposizione infatti, oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e a non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione, contemplava - in contrasto con l'art. 97, 3° comma, della Costituzione - una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza (30 per cento dei posti di direttore regionale), senza che ricorressero specifiche esigenze di interesse pubblico.

Così anche la sentenza del 17 giugno 2010, n. 213 con cui, con riferimento agli artt. 51 e 97, comma terzo, Cost., è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, dell'art. 24, comma 4, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15, come modificato dall'art. 8, comma 2, della legge della medesima regione 15 luglio 2009, n. 5, il quale, per la selezione dei dirigenti, contempla un duplice meccanismo di selezione senza predeterminare i criteri e le percentuali per la scelta

dell'uno o all'altro, sia del successivo e correlato comma 6, che rimette tale scelta alle determinazioni dell'organo esecutivo della Regione.

Anche in questo caso la Consulta precisa che le deroghe alla regola del concorso pubblico, nel caso in cui la scelta dei dirigenti sia legata all'applicazione di criteri di selezione alternativi al concorso pubblico e volti a valorizzare esperienze interne all'amministrazione, possono ritenersi consentite a condizione, da un lato, che siano previsti adeguati criteri selettivi volti a garantire la necessaria professionalità degli assunti e, dall'altro, che la legge bilanci in modo equilibrato il criterio di selezione del personale mediante concorso pubblico con i sistemi alternativi allo stesso, stabilendo delle percentuali rigorose entro le quali è consentito, all'ente pubblico, il ricorso alle procedure di selezione interne (24).

L'accesso al concorso può anche essere condizionato al possesso di requisiti fissati dalla legge, allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, purché l'assunzione nell'amministrazione pubblica non escluda o irragionevolmente riduca, attraverso norme di privilegio, le possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso.

b) Gli inquadramenti in sanatoria.

Un'altra problematica concernente i casi di deroga al principio concorsuale riguarda gli inquadramenti in sanatoria di situazione di precariato ovvero quello dello svolgimento delle mansioni superiori a fini giuridici.

Gli inquadramenti in sanatoria, derivanti dal c.d. "mansionismo" hanno caratterizzato la normativa degli anni '80, tra cui è possibile distinguere la legge 11 luglio 1980, n. 312 (abrogata dal D.L.vo n. 29/93 attuale D.L.vo n. 165/2001) e l'articolo 1 legge 21 febbraio 1989, n. 63 che recava disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università, il quale ha previsto un procedimento di inquadramento in sanatoria a favore del predetto personale (25).

La giurisprudenza del giudice delle leggi è caratterizzata da diverse pronunce di illegittimità di normative regionali che hanno previsto gli inquadramenti in sanatoria.

Al riguardo, la sentenza del 29 aprile 2010, n. 149, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1, i quali disponevano l'inquadramento in ruolo, con contratti a tempo indeterminato, di diverse categorie di personale sanitario incaricato (medici incaricati dell'emergenza sanitaria, medici titolari, in virtù di convenzione, della «continuità assistenziale» e della «Medicina dei Servizi») che in precedenza non risultavano stabilizzati; prevedendo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli, semplicemente un previo giudizio di idoneità.

il Giudice delle leggi ha affermato che tale normativa si pone in contrasto con il principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost., in mancanza della previsione di un valido criterio di scelta dei soggetti i cui rapporti di collaborazione sono destinati ad essere stabilizzati.

Solo esigenze obiettive, quali la necessità di valorizzare le esperienze lavorative maturate all'interno dell'amministrazione, possono giustificare la validità di procedure di selezione diverse rispetto al concorso pubblico, e solo a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti (26).

Nella sentenza del 20 maggio 2010, n. 179, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 che prevede l'indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato: Tale norma, infatti, in violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, per detta trasformazione non richiede la sussistenza di esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissa alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né infine, prevede alcuna forma di selezione. Indicazioni, queste, che sarebbero state necessarie per la differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtù di contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata).

Nella sentenza del 24 giugno 2010, n. 225, la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge regionale del Lazio 11 agosto 2009, n. 22, il quale attribuisce ai soggetti che, in seguito ad una precedente selezione di evidenza pubblica, avevano ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e prestino anche servizio presso le stesse, il diritto di essere immessi, su semplice domanda, nel ruolo della dirigenza della Regione, riafferma la tesi secondo cui il principio del pubblico concorso non è destinato a subire limitazioni neppure nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia fatto ingresso, in forma precaria, nell'amministrazione con procedure di evidenza pubblica, e neppure laddove la selezione a suo tempo svolta sia avvenuta con pubblico concorso. Infatti, dato che la necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost.

Il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, quando l'intento è di valorizzare esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione, può andare incontro a deroghe ed eccezioni, attraverso la previsione di trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente. Tuttavia, affinché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., è necessario che l'area delle eccezioni alla regola sancita dal suo primo comma sia «delimitata in modo rigoroso». In particolare, è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico.

Nella sentenza del 7 luglio 2010, n. 235, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, i quali, rispettivamente, autorizzavano la Regione a finanziare programmi di

stabilizzazione del personale precario, prescindendo dall'espletamento di concorsi e stabiliscono che comuni e province provvedano alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari e ne demanda l'attuazione agli enti locali, dettando criteri per la selezione del personale. Secondo la Consulta tali disposizioni, infatti, consentono che avvenga in modo indiscriminato lo stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati. Pertanto, esse si pongono in aperto contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, che autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio a una certa data con contratto a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge. Tale norma, infatti, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97 Cost. Invero, la circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive (27).

Infine, nella sentenza del 22 luglio 2010, n. 267, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (*Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale*), così come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7

dicembre 2009, n. 48, nella parte in cui prevede che, a seguito della liquidazione della «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella», unità operative allo stato esistenti presso la Fondazione possano entrare a fare parte della struttura sanitaria ed operativa dell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e che i rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario in atto presso tali unità continuino presso l'Azienda «senza soluzione di continuità». Secondo la Consulta, infatti, tale disposizione produce l'effetto di consentire l'accesso di personale dipendente da un soggetto privato all'impiego di ruolo presso pubbliche amministrazioni in modo automatico, senza alcun tipo di filtro, e, soprattutto, in assenza di concorso pubblico, senza peraltro indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge (28) o le specifiche necessità funzionali dell'Amministrazione.

6. La sequenza degenerativa in atto presso la Pubblica Amministrazione.

Da diversi anni, nella Pubblica Amministrazione sta accadendo un fenomeno assai preoccupante che contribuisce a minare e a far degenerare l'intero sistema amministrativo italiano.

Le cause di tale fenomeno, che possiamo individuare nel cattivo ed erroneo utilizzo delle forme di lavoro flessibili e temporanee nelle amministrazioni, sono da far risalire ad una linea di sviluppo che ha messo in secondo piano il principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione (29).

A monte si è evidenziato un contesto organizzativo nel quale è risultata assente una reale ed effettiva analisi e programmazione dei fabbisogni del personale in relazione agli obiettivi ed alle funzioni che le amministrazioni sono chiamate a realizzare. Ciò ha determinato, nel corso degli anni, l'avvio di processi di stabilizzazione e di reinquadramento, inclusi quelli in sanatoria, in violazione dei principi generali.

La risposta normativa al fenomeno in questi ultimi anni si è dimostrata molto incerta (30) e ciò sta a dimostrare che oggi nella Pubblica Amministrazione manca una vera e propria cultura della programmazione e dell'organizzazione del lavoro, unitamente al mancato ricambio generazionale e di investimenti in nuove figure professionali, nonché alla crisi di identità e dei ruoli che sta vivendo l'attuale classe dirigente incapace di assumersi una piena e consapevole responsabilità nella organizzazione del lavoro, nonostante i recenti interventi e novità introdotte dalla riforma Brunetta (31).

In attuazione della delega conferita con la legge 15/2009, il decreto legislativo n. 150/2009 ha rivisitato i poteri e le responsabilità del dirigente pubblico a cui è affidata la gestione di risorse umane e finanziarie, tra cui rientra anche l'uso dei contratti flessibili. Infatti, l'articolo 7, comma 3, del D.L.vo. n. 165/2001 così come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009, stabilisce che le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibili con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

L'aumento delle stabilizzazioni del personale in servizio a tempo determinato ovvero titolare di contratti di lavoro autonomo (CO.CO.CO etc.) avvenuto nel corso dell'ultimo triennio in virtù della recente legislazione (32), è un chiaro sintomo che nella P.A. il fenomeno del precariato è nato in violazione di norme ed aggiramenti dei blocchi assunzionali, ma anche a causa di preoccupanti inefficienze che presenta il sistema amministrativo italiano.

La Consulta nelle sue molteplici pronunce ha puntualmente affermato che il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, quando l'intento è di valorizzare esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione, può andare incontro a deroghe ed eccezioni, attraverso la previsione di trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente.

Ma, affinché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., è necessario che le eccezioni al citato principio siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico.

Il principio del pubblico concorso non è destinato a subire limitazioni neppure nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia fatto ingresso, in forma precaria, nell'amministrazione con procedure di evidenza pubblica, e neppure laddove la selezione a suo tempo svolta sia avvenuta con pubblico concorso, dato che la necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost. (33).

Recentemente, il legislatore è intervenuto nella materia del lavoro pubblico flessibile al fine di prevenire abusi e il verificarsi di fenomeni di precariato. Al riguardo, l'articolo 36 del D.lgs. n. 165/2001 è stato recentemente modificato dagli articoli 49 del DL 112 del 25/6/2008 come convertito dalla L. n. 133 del 6/8/2008 e 4 comma 1 del DL 31/8/2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 125 del 30/10/2013.

Innanzitutto è stato introdotto il principio riguardante l'esclusivo utilizzo dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel rispetto delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, per soddisfare le sole esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario.

Nel caso, invece, in cui le medesime amministrazioni dovessero soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, le stesse potranno avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Pertanto, il legislatore è nuovamente intervenuto per fare chiarezza sulla materia *de qua*, introducendo nel nostro ordinamento una disciplina di principio valida e applicabile alle specifiche legislazioni concernenti la stabilizzazione del personale precario nella P.A., prevedendone anche le responsabilità nel caso di violazione di detta normativa (34).

7. Un caso nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza della Corte Costituzionale n. 212/2012.

Al termine di questo excursus relativo alle pronunce rese dalla Corte Costituzionale in ordine ai limiti entro i quali può ritenersi legittima la deroga alla regola del pubblico concorso, merita di essere segnalato il recente arresto della Consulta n. 212 del

20 luglio 2012 nel giudizio legittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, recante "*norme in materia di organizzazione e personale*".

Con ricorso notificato il 12 ottobre 2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva promosso, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9 commi 3 e 6 e 10 della prefata legge regionale.

Volendo restare nell'alveo delle problematiche oggetto del presente contributo, vengono in considerazione tra le disposizioni oggetto di scrutinio da parte della Consulta, quelle recate dall'articolo 4, comma 5 (35), 5, comma 5 e 6 (36), comma, 2 (37).

L'articolo 4, comma 5 della legge regionale in discorso aveva previsto la possibilità per l'Amministrazione regionale, per gli enti e le agenzie regionali di attribuire incarichi dirigenziali a dipendenti appartenenti alla categoria D (secondo il sistema di classificazione del personale dipendente dagli enti locali riveniente dalla contrattazione collettivo di comparto), in possesso dei requisiti per l'accesso alla relativa qualifica.

In particolare, tale disposizione, introducendo l'articolo 4 bis nel corpo dell'articolo 28 della legge della regione Sarda 13 novembre 1998, n. 31 (avente ad oggetto la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) aveva previsto che, in assenza di figure dirigenziali, le relative funzioni potessero essere conferite, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e, comunque, per non più di due anni, a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Il successivo articolo 5, al comma 5 della medesima legge regionale, novellando la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, istitutiva del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda, aveva introdotto una speciale forma di inquadramento riservata al personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali.

Il 2° comma dell'articolo 6 (intitolato "disposizioni per il superamento del precariato") della prefata legge, infine, aveva previsto lo svolgimento di un concorso per titoli e colloquio riservato al personale precario dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, ivi compreso quello di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF – Ente Sardo Acquadotti e Fognature).

Orbene, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5.

In particolare, la Consulta ha ritenuto che la disposizione in discorso nella misura in cui prevedeva la possibilità, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale, di attribuire le relative funzioni a dipendenti iscritti alla categoria D non contrastasse con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Tale disposizione, infatti, non avrebbe introdotto "un sistema di copertura delle posizioni dirigenziali, che prescindendo dallo svolgimento di un concorso pubblico", limitandosi, piuttosto, a consentire "soltanto la temporanea assegnazione di mansioni

superiori scaduta la quale il dipendente" avrebbe riassunto *"le mansioni proprie della categoria di appartenenza"*. Secondo la Consulta *"permettere all'amministrazione di coprire con personale di categoria inferiore posti in organico vacanti nelle more dell'espletamento del concorso necessario per la nomina dei nuovi titolari di quei posti, è conforme al canone di buon andamento dell'amministrazione"*; canone, cui non è alieno *"un certo grado di flessibilità nell'utilizzazione del personale"*.

Diverso avviso la Corte ha invece espresso con riferimento alla disposizione di cui al 5° comma dell'articolo 5 della legge regionale in discorso e, segnatamente, con riferimento alla disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 bis (intitolato *"prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale"*) introdotto dalla citata disposizione nel corpo della legge regionale n. 26 del 1985.

Tale disposizione, infatti, aveva previsto la attribuzione della qualifica di dirigente del predetto Corpo al personale ai dirigenti incaricati che alla data del 30 giugno 2011 svolgessero in via continuativa ad oltre 48 mesi le funzioni dirigenziali, previo giudizio di idoneità da esprimersi all'esito di una apposita selezione, consistente nella valutazione dei titoli degli interessati ed in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito della attività svolta nel Corpo forestale.

Così limitato l'ambito dello scrutinio di costituzionalità con riferimento ai parametri rivenienti dall'articolo 97 della Costituzione, la Consulta, in conformità al suo costante insegnamento, ha ritenuto che *"il precetto costituzionale che impone il pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici si applica anche nei casi di passaggio ad una superiore qualifica"* e che *"il meccanismo selettivo pure previsto dalla disposizione censurata"* non si palesava *"conforme ai requisiti di concorsualità e pubblicità richiesti dall'art. 97 della Costituzione. Infatti, in base ad esso, solamente i funzionari già titolari di incarico dirigenziale (e, dunque, un numero ristretto di potenziali interessati) sono sottoposti ad una procedura selettiva. Quest'ultima, inoltre, non richiede alcuna comparazione tra i partecipanti (onde difetta il carattere della concorsualità)"*.

La Corte, infine, ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2 delle legge regionale Sarda n. 16 del 2011.

Al riguardo la Consulta ha ritenuto che *"tale disposizione ... detta ... una disciplina di attuazione della misura di stabilizzazione prevista a favore di determinate categorie di personale precario dall'art. 7, comma 2 della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011"*. Tale ultima disposizione, peraltro, in data successiva alla presentazione del ricorso definito con la sentenza in commento, era *"stata dichiarata illegittima ... per violazione dell'art. 97 della Costituzione con la sentenza n. 30 del 2012 (38), la quale ha escluso che lo svolgimento dei concorsi richiamati dall'art. 7, comma 2, della legge sarda n. 1 del 2011, fosse governato dal principio della par condicio fra i concorrenti. Pertanto, per le medesime ragioni poste a base della sentenza che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della misura di stabilizzazione dei lavoratori precari, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, che di quella misura detta prescrizioni di attuazione"*

La Consulta, con la sentenza in commento ha dunque confermato ancora una volta l'orientamento a più riprese espresso, giusta il quale la modalità principe di accesso ai pubblici impieghi è costituita dal pubblico concorso, fondato su di una procedura "aperta" e "comparativa".

Interessante al riguardo il riferimento contenuto nella sentenza in commento alla precedente sentenza n. 30/2012 (39), con la quale la Corte ha ricordato che "*la natura comparativa ed aperta della procedura, quale elemento essenziale del concorso pubblico è stata affermata dalla Corte molteplici occasioni*".

Sarebbe peraltro errato ritenere che la Corte - come fatto palese dalla sentenza in commento, laddove ha mandato esente da censure la disposizione di cui all'articolo 4 comma 5 della legge regionale sarda 16/2011, nella misura in cui aveva previsto l'attribuzione di incarichi dirigenziali a personale dell'area D nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, proprio a cagione della eccezionalità della disposizione e della transitorietà dei suoi effetti - abbia ritenuto la inderogabilità assoluta della regola del pubblico concorso.

Ed infatti, deve opinarsi che la deroga alla regola del pubblico concorso, intanto possa ritenersi legittima, in quanto:

- limitata entro limiti rigorosi;
- funzionale ad esigenze di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- ancorata a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla.

Di contro, ed anche "anche, ove vi sia l'esigenza di consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella pubblica amministrazione, in assenza di situazioni eccezionali, il sistema non tollera la riserva integrale di posti in favore del personale interno" (Corte Cost. sentenza 52/1991).

Può dunque opinarsi che, in difetto di espressa disposizione normativa che, per divinate esigenze pubbliche, limiti la partecipazione ad una selezione ad alcune categorie di dipendenti della pubblica amministrazione, dando luogo sotto questo profilo ad un concorso riservato, si riespanda senz'altro la regola del pubblico concorso. Ciò non vieta, evidentemente, di valorizzare le pregresse esperienze lavorative maturate nella pubblica amministrazione, vuoi prevedendo una riserva di posti, vuoi attraverso una valutazione dei titoli di servizio.

Non sarebbe tuttavia lecito prevedere corsie preferenziali, che, con finalità premiali, prevedessero, per un verso, una riserva di posti troppo ampia e, per altro verso, la limitazione ai soli titoli, ovvero alla valutazione dei titoli integrata da un colloquio delle prove selettive, esentando, dunque, i riservatari dallo svolgimento di vere e proprie prove concorsuali, a detrimento vuoi della par condicio fra i vari concorrenti, vuoi della necessità di garantire che le procedure selettive rispondano alla esigenza di trasparenza e di efficienza dell'operato della Pubblica Amministrazione consacrati nell'articolo 97 della Costituzione, vuoi, infine, alla finalità di selezione dei migliori cui le procedure concorsuali debbono essere preordinate.

8. Considerazioni finali.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di reclutamento di personale nella pubblica amministrazione rappresenta una sorta di faro per la P.A. la cui luce dovrebbe illuminare ed irradiare l'azione amministrativa che deve essere finalizzata, anche attraverso l'assunzione di personale più idoneo e il migliore in base a giudizi tecnici, applicati secondo la regola generale della par condicio ed imparzialità, a promuovere e a migliorare l'immagine di una amministrazione all'esterno; pertanto, la scelta del personale da reclutare non può e non deve corrispondere a finalità o a soddisfazioni personali degli amministratori o dei dipendenti pubblici della medesima amministrazione.

I molteplici casi in cui questo non accade nel nostro Paese è da imputare in generale alla presenza di una cultura dell'azione amministrativa che purtroppo pone in secondo piano la meritocrazia, l'imparzialità, e la stessa immagine della medesima amministrazione, non tenendo conto delle conseguenze e degli effetti devastanti che può determinare la scelta di immettere personale inidoneo ed incapace sul livello di efficienza, trasparenza e di produttività della medesima amministrazione. Eppure sarebbe sufficiente da parte delle amministrazioni applicare o adeguarsi ai principi ed alle regole di condotta già previsti dalla vigente normativa in materia.

Innanzitutto, avviando una reale analisi sugli effettivi fabbisogni di personale mediante una programmazione ed organizzazione del lavoro.

L'articolo 2 del D.L.vo n. 165/2001 così come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, ispirando la loro organizzazione ai criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; di ampia flessibilità e di garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa. Detti adempimenti devono essere raggiunti nel rispetto del principio della distinzione tra indirizzo e controllo rimesso agli organi di governo della P.A. e dando attuazione alla gestione rimessa alla dirigenza, cui compete anche l'emanazione, in via esclusiva, delle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, fatta salva solo l'informativa ai sindacati (40).

Nelle competenze della dirigenza rientra anche la determinazione delle modalità di selezione del personale da reclutare e, pertanto, l'osservanza e l'attuazione di tutte le regole e dei principi generali più volte ribaditi.

Ciò posto, il buon funzionamento di un sistema amministrativo è fortemente condizionato dalla qualità e dalle capacità della classe dirigente e del personale di cui fattori determinati, ma anche da un vertice politico che correttamente agisce nell'ambito della propria sfera di autonomia ed impartisca le giuste direttive alla struttura gestionale al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei servizi in favore della collettività.

La crisi culturale e di valori che stiamo vivendo purtroppo ha invaso tutti i livelli della nostra esistenza, inclusa l'organizzazione del lavoro dove sempre più spesso viene meno all'osservanza delle fondamentali regole di imparzialità, di trasparenza e di buona amministrazione che rappresentano valori fondamentali da salvaguardare in una moderna democrazia.

* *Capo del Dipartimento Economico, Finanziario e Patrimoniale della Croce Rossa Italiana.*

** *Avvocato amministrativista.*

(1) N.NIGLIO: *L'accesso alla Pubblica Amministrazione in un ordinamento democratico*, in *LexItalia.it* n. 11/2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/niglio_accesso.htm; N.NIGLIO *Le deroghe al principio del concorso pubblico alla luce della giurisprudenza costituzionale (note a margine della sentenza della Corte Costituzionale 1° aprile 2011, n. 108)*, in *LexItalia.it* n. 4/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/niglio_concorsi.htm

(2) Secondo una recente indagine del quotidiano il Sole 24Ore (Gianni Trovati: *Stop alle assunzioni fissato per legge*; il Sole 24Ore n. 270 del 30 Settembre 2012) il tema più battuto nel conflitto tra Stato e Regioni è quello delle deroghe al principio del pubblico concorso, con particolare riguardo a quello delle stabilizzazioni del personale precario.

(3) Corte Costituzionale sentenze 4 gennaio 1999, n. 1; 31 ottobre 1995, n. 477; 23 luglio 1993, n. 333; 15 ottobre 1990, n. 433; 7 aprile 1983, n. 81. Vedasi anche N. NIGLIO cit..

(4) L'articolo 18 della legge n. 133/2009 ha disciplinato il reclutamento del personale delle società pubbliche. Detto articolo prevede che:

1. *A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretollegge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

2. *Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.*

3. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.*

- (5) Corte di Cassazione, Sez. Lavoro – sentenza 4 marzo 2004 n. 4462; Corte di Cassazione Sez Unit., sent. n.6031/93; Corte di Cassazione, sent. n. 8132/00, con ulteriori richiami; 10514/01, 13922/01, 13952/02, 1382/03.
- (6) Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 24 maggio 2007, n. 8; Corte Costituzionale, sentenza del 17 giugno 2010, n.213..
- (7) Vedere precedente nota (5).
- (8) Consiglio di Stato, sez VI, 16 marzo 1995, n. 269.
- (9) L'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce che le procedure di reclutamento presso le pubblicheamministrazioni devono conformarsi ai seguenti principi:
1. di pubblicità e di celerità delle selezioni e delle massima partecipazione possibile dei candidati, onde ampliare al massimo gradola possibilità di scelta dei più capaci e meritevoli;
 2. di trasparenza assicurata mediante l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisitiattitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
 3. principio del rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
 4. principio del decentramento delle procedure di reclutamento;
 5. principio della corretta composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie diconcorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
- (10) Vedere Pietro VIRGA: Atti e ricorsi, vol. 2, Giuffrè Editore 2001 Milano; Elio CASSETTA: Manuale di diritto amministrativo;Giuffè Editore 2009; Sabino CASSESE (a cura di): Istituzioni di Diritto Amministrativo; Giuffrè Editore 2004; Francesco CARINGELLA: Corso di Diritto Amministrativo, Tomi I e II; Giuffrè Editore 2005; Guido CORSO e Vincenzo LOPILATO (a cura di): Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali ; Tomi I e II , Giuffrè Editore 2006.
- (11) Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 gennaio 1997, n. 113; Cass.Sez. Lav. 28 luglio 2000, n. 9961; 13 maggio 2000, n. 6174; 9 settembre 1997, n. 8818; Consiglio di Stato , Sez. VI, 27 agosto 2001 n. 4494; Sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2536. Vedasi i pareri del Dipartimento della funzione pubblica : Parere UPPA n. 5/2010; Parere UORCC.PA 17466 del 30/4/2012; Pietro VIRGA: La riforma del collocamento obbligatorio nel pubblico impiego. Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 21 agosto 2006 n. 4834;. SEZ. IV sentenza 25 luglio 2005 n. 3971;SEZ. V – Sentenza 22 aprile 2002 n. 2177; TAR VENETO, SEZ. II – sentenza 25

ottobre 2005 n. 3786; CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 11 gennaio 2007 n. 307; CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 14 dicembre 2006, n. 7395; TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. II – sentenza 8 novembre 2004 n. 16679; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 14 ottobre 2004 n. 6657 ; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 10 maggio 2007 n. 2227; CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 2 aprile 2008 n. 8452 ;TAR VENETO, SEZ. III - sentenza 1 aprile 2008 n. 801; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 14 dicembre 2006 n. 7395; TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III BIS - sentenza 1 agosto 2006 n. 6665; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 30 novembre 2006 n. 7004; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 14 ottobre 2004 n. 6657.

(12) Dipartimento della funzione pubblica: Parere UORCC.PA 21063 del 25/5/2012; Corte costituzionale, 11 maggio 2006, n. 190.

(13) Valerio TATAMO: Concorsi interni: prassi vecchie e nuove del legislatore davanti alla Corte Costituzionale, GDA, 1999, 536 ss; Paolo Sordi, I Concorsi interni nel pubblico impiego privatizzato, ND, 2000, 151 ss.; AMOROSO,V. Di CERBO, L. FIORILLO, A. MARESCA: Il diritto del lavoro Volu. III il lavoro pubblico: Giuseppe GENTILE, 2004, 266 e ss. Giuffrè Editore; Franco CARINCI:

Una riforma aperta tra contrattazione e legge; in il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ADL 1/2000, 55 e ss.

(14) Corte Costituzionale, sentenze n. 108 dell'1 aprile 2011; 17 marzo 2010, n. 100; 13 maggio 2010, n. 169; 5 dicembre 2010, n.354; n. 7 del 2011; n. 159 del 2005; n. 274 del 2003; n. 218 del 2002; 23 luglio 2002 n. 373; n. 1 del 1999 e n. 478 del 1995.

(15) Trattasi dell'art. 32 della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (*Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale*) e dall'art. 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (*Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984 - Accordo nazionale del 29 aprile 1983*).

(16) Corte Costituzionale, sentenza n. 373 del 2002, che ha annullato la disciplina di cui alla precedente nota (15) nella parte in cui le medesime disposizioni riservavano «il 100% dei posti messi a concorso al personale interno».

(17) TAR PUGLIA, sentenze nn. 2610/2004, 2842/2004, 2836/2004 e 5227/2004.

(18) Corte Costituzionale: Sentenza 23 luglio 2002 n. 373; Sentenza 21 gennaio 1999, n. 1; Sentenza 16 maggio 2002, n. 194; Sentenza n. 234 del 1994. Sentenza, 28 maggio 2002, n. 218; TAR SICILIA PALERMO SEZ. II - sentenza 21 febbraio 1987, n. 206; P. VIRGA, Progressioni verticali mediante procedure selettive; S. Cassese, Le lobby delle carriere facili; C. Saffiotti: Democrazia, nomine fiduciarie e concorsi pubblici .

(19) Corte dei Conti, Sez. Delle Autonomie - deliberazione 29 aprile 2010 n. 10.

(20) Corte Costituzionale, sentenza n. 363 del 2006.

(21) Corte Costituzionale, sentenza n. 293 del 2009.

(22) Corte Cost., sentenza n. 169/2010.

(23) Corte Cost., sentenza del 15 gennaio 2010, n. 9.

(24) Corte Cost., sentenze n. 205 e n. 81 del 2006, n. 407 del 2005, n. 34 del 2004.

(25) (25) La legge n. 312/80 prevedeva che :*"Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni; nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati; nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanità; nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate; nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore".Anche la giurisprudenza sull'argomento è molto interessante: Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 ottobre 1996, n. 1281;Corte Costit. 23 luglio 2001, n. 281".*

(26) Corte Costituzionale, sentenze n. 9 del 2010, n. 191 del 2007, n. 205 del 2004, n. 34 del 2004, n. 427 del 2007, n. 190 del 2005, n. 517 del 2002 e n. 141 del 1999.).

(27) Corte Costituzionale sentenza n. 293 del 2009, secondo cui il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", pressoqualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, nel caso in cui la norma non garantisca che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere).

(28) Corte Costituzionale, sentenze n. 195 del 2010; n. 293 del 2009; n. 195 del 2010).

(29) Paola FUSO, Emmanuele MASSAGLI, Michele TIRABOSCHI: Fallimenti e criticità: il nodo del lavoro atipico o precario nella PA; pag 49, su La Nuova riforma del lavoro pubblico a cura di Michele TIRABOSCHI e Francesco VERBARO, 2010, Giuffrè Editore.

(30) Legge 27 dicembre 2005, n. 296, artt. 1, commi 519, 520, 521, 338, 365, 940; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97; D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008; D.L. 1 luglio n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, 102, art 17, commi 10, 11, e 12.

(31) FUSO, MASSAGLI e TIRABOSCHI, op. cit. Pag. 50.

(32) Vedere nota (28).

(33) Corte Costituzionale - sentenza 24 giugno 2010 n. 225; n. 363 del 2006; n. 215 del 2009; n. 9 del 2010; n. 215 del 2009.

(34) Il comma 5 dell'articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001 prevede che: "... la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286". Il successivo comma 5-quater inserito dall'art. 4 comma 1 lett. b) del DL 31/8/2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla L 125 del 30/10/2013, prevede che: "*I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato*".

(35) Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale edell'organizzazione degli uffici della Regione), è aggiunto il seguente: "*4 bis. Fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. L'esercizio di tali funzioni non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale.*"

(36) Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 26 del 1985, è aggiunto il seguente: "*22 bis (Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)*

1. *In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo edirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.*

2. *L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione conesame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.*

3. *Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:*

a) *al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011;*

b) *al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'articolo 11 della leggeregionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e*

dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione) che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, previo giudizio di idoneità da esprimersi ad esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività svolta nel Corpo forestale. La commissione giudicatrice è composta da un ex comandante del CFVA, da un dirigente della Regione e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro.

4. *Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere coperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti.*

5. *Le spese previste per l'attuazione della presente disposizione sono valutate in euro 17.000 annui (UPB SO1.02.001 - upbUPBSO1.02.002).".*

(37) Nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge regionale n. 2 del 2007. Al concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, ivi compreso quello di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF) ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e l'esclusione del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente, legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attività anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007.

(38) Al riguardo si ricorda che «*la natura comparativa ed aperta della procedura, quale elemento essenziale del concorso pubblico, è stata affermata dalla Corte in molteplici occasioni*». Si è anche sottolineato che «*la facoltà [...] di introdurre deroghe [...] è stata limitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle*» (sentenza n. 299 del 2011). In particolare è stato precisato che, anche ove vi sia l'esigenza di consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella pubblica amministrazione, in assenza di situazioni del tutto eccezionali, il sistema «*non tollera [...] la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno*» (sentenza n. 52 del

2011). La palese insussistenza delle condizioni atte a giustificare la deroga rende, quindi, anche sotto questo profilo, illegittime le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2011.

6.2. – Riguardo al comma 2 del citato art. 7, valgono in buona parte le stesse considerazioni svolte dianzi. Anche la norma ora in esame realizza, in sostanza, un'ipotesi di stabilizzazione di personale precario. Pur essendo, infatti, previsto lo svolgimento di pubblici concorsi, in favore dei dipendenti regionali precari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007), cioè in sintesi l'aver lavorato alle dipendenze della amministrazione regionale o degli enti e delle agenzie regionali per trenta mesi nel quinquennio precedente, viene stabilita non soltanto una riserva di posti, computata sia su quelli

messi a concorso sia su quelli che si renderanno disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio che si verificheranno sino al 31 dicembre 2013, nella misura del 40%, ma è altresì previsto che, onde realizzare gli effetti premiali del servizio precario prestato, previsti nella parte finale del citato art. 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, il concorso sia espletato «per titoli e colloquio» e che i soggetti beneficiari della riserva di posti siano esentati da eventuali prove preselettive.

6.2.1. – Ritiene questa Corte che sia l'ampia riserva di posti, pari in questo caso quasi alla metà dei posti disponibili in atto e che si verrebbero a determinare in un prossimo futuro, in favore di una determinata categoria di concorrenti, sia la valorizzazione in sede concorsuale dei titoli di servizio – della quale, data la sua dichiarata finalità premiale, si gioveranno i concorrenti, dipendenti precari della Amministrazione regionale e pararegionale, già destinatari della riserva dei posti –, sia, infine, la limitazione ai soli «titoli e colloquio» delle prove concorsuali con esenzione dei riservatari dall'espletamento di eventuali prove di preselezione, fanno fondatamente escludere che lo svolgimento dei pubblici concorsi richiamati dalla disposizione censurata sia governato dal principio della par condicio fra i vari concorrenti, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti è indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza che di efficienza dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione (Corte Cost. sentenza n. 30/2012).

(39) Vedere nota (35).

(40) N. NIGLIO: *Le deroghe al principio del concorso pubblico alla luce della giurisprudenza costituzionale (note a margine della sentenza della Corte Costituzionale 1° aprile 2011, n. 108)*, op. cit.

INDICE

PARTE I	7
LEGISLAZIONE	7
AFFARI ISTITUZIONALI	7
AFFARI GENERALI	7
ASSETTO DEL TERRITORIO	15
SVILUPPO ECONOMICO.....	19
SERVIZI SOCIALI	20
PARTE II	24
GIURISPRUDENZA	24
PARTE III	35
DOTTRINA	35
PARTE IV	40
SEGNALAZIONI	40

Riproduzione e diffusione ad uso interno.